



CITTA' DI IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera n. 0018 del 03/03/2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento e indirizzi generali di gestione del porto di Imperia- bacino di Porto Maurizio

L'anno 2015, e questo di 3 del mese di marzo alle ore 18:30, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.

Sono presenti questi Consiglieri:

Capacci ing. Carlo	Presente
Mezzera dott.ssa Gianfranca	Presente
Canetti sig.ra Valeria	Presente
Lagorio sig. Lorenzo	Presente
Olivieri avv. Oliviero	Assente
Marino arch. Fiorenzo	Assente
Balestra sig.ra Camilla	Presente
Corinni sig.ra Chiara	Presente
Anfossi sig. Silvano	Presente
Savioli geom. Alessandro	Presente
Reavv. Paolo	Presente
Saluzzo arch. Roberto	Presente
Balestra sig. Fulvio	Presente
Palma sig.ra Susanna	Assente
D'Agostino arch. Ester	Presente
Riccò sig.ra Natalia	Presente
Parodi sig. Diego	Presente
Montesano dott. Paolo	Assente
Vassallo sig. Simone	Presente
Gorlero sig.ra Giulia	Assente
Ghiglazzasig. Riccardo	Presente
Annoni avv. Erminio	Presente
Gaggero geom. Gianfranco	Presente
Ranisedott. Antonello	Assente
Acquarone dott. ssalda	Assente
Poillucci avv. Piera	Presente
Falciola dott. Luca	Presente
Fossati avv. Giuseppe	Presente
Grossodott. Gianfranco	Presente
Servalli sig. Mauro	Presente
Russosig. Antonio	Presente
Glorio sig.ra Cara	Presente
Casanodott. Alessandro	Presente

Quindi sono presenti Consiglieri N. 26

Sono assenti Consiglieri N. 7.

Firma valida

Digitally signed by MATTÀ
ALESSANDRO
Date: 2015.03.03 13:08:28 CET
Reason: Firma perire regolarità
tecnica

Firma valida

Digitally signed by MATTÀ
ALESSANDRO
Date: 2015.03.03 13:08:31 CET
Reason: Firma perire regolarità
contabile

Firma valida

Digitally signed by ROGGERO
SERGIO
Date: 2015.03.03 08:15:44 CET
Reason: Firma verbale e
pubblicazione

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il sottoscritto Dott. Sergio ROGGERO Segretario Generale Reggente del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Illustra la pratica l'Ass. Abbo.

Rientra il consigliere Olivieri, presenti 27.

Dopo l'illustrazione seguono gli interventi e le relative repliche. Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.

Intervengono i seguenti Consiglieri: Annoni, Poillucci, Saluzzo, Olivieri, Casano, Sindaco, Fossati, Lagorio, Grosso, Sindaco, Ass. Abbo per replica.

Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto:

- 1) Ghigliazza: favorevole alla pratica;
- 2) Casano: astenuto sulla pratica;
- 3) Fossati: contrario alla pratica;
- 4) Russo: astenuto sulla pratica;
- 5) Servalli: astenuto sulla pratica;
- 6) Vassallo: Favorevole alla pratica;
- 7) Poillucci: contrario alla pratica;
- 8) Savioli: favorevole alla pratica;
- 9) Mezzera: favorevole alla pratica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 15.07.2014, il Comune:

- ha assunto come Servizio Pubblico Locale la valorizzazione e il connesso completamento delle opere dell'approdo turistico del bacino di Porto Maurizio - anche mediante l'eventuale variazione del progetto attuale
- ha disposto di affidare la gestione diretta di detto servizio alla società comunale in possesso dei requisiti richiesti per la modalità organizzativa in house providing denominata GO IMPERIA SRL (già IMPERIA YACHT SRL), previe le necessarie modifiche statutarie - deliberate con provvedimento del Consiglio Comunale n. 64 del 15.07.2014 e quindi approvate dall'assemblea straordinaria della società - ritenendo nella fattispecie il rapporto interorganico, subordinato alla volontà comunale, il modulo organizzativo più efficace a tutelare gli interessi pubblici coinvolti
- ha autorizzato la società affidataria, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure caratterizzanti l'esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente socio sulla stessa società, a negoziare e concludere con la curatela fallimentare di Porto di Imperia SPA in fallimento idoneo contratto di affitto di azienda per consentire la gestione provvisoria a far data dal 18.07.2014;

Dato atto che la società affidataria del servizio in data 18.07.2014 presso il Notaio Amadeo stipulava con la curatela fallimentare di Porto di Imperia SPA in fallimento il contratto n. 149591 di repertorio e n. 42239 di raccolta per l'affitto di azienda sino al 31.12.2014 ed in data 23.12.2014 stipulava atto n. 150176 di repertorio e n. 142706 di raccolta per la proroga del termine finale del contratto di affitto di azienda sino al 31.12.2015;

Dato atto che in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con il provvedimento n. 65/2014, la società Golimperia SRL è impegnata, per lo svolgimento a regime del servizio mediante acquisizione dell'azienda, a verificare la sostenibilità dell'operazione attraverso la predisposizione di piano industriale ed economico – finanziario del servizio pubblico locale che attestati senza alcun ragionevole dubbio la sostenibilità dell'operazione e la congruità del prezzo richiesto, anche alla stregua dell'impatto dello stesso sui vincoli di finanza pubblica e delle condizioni operative e gestionali cui sono soggette le società controllate degli Enti Locali;

Dato atto che il Dirigente Settori Porti e Demanio marittimo in data 24.12.2014, decretata con propria Determinazione n. 1649 del 18.12.2014 la decadenza, a far data dall'1.01.2015, della concessione demaniale marittima n. 2306/2006 rilasciata a Porto di Imperia SPA, sottoscriveva l'atto di repertorio n. 3384 per la Concessione Demaniale Marittima a favore di Golimperia SRL con decorrenza dall'1.01.2015 e sino al 31.12.2018 di un tratto di area demaniale marittima per la gestione dell'approdo turistico ed il completamento di alcuni interventi fondamentali per il funzionamento e la sicurezza del porto (bacino di Porto Maurizio);

Considerato che nella ridetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2014 il Comune stabiliva di osservare, nell'esercizio del potere regolamentare di conformazione del servizio e del rapporto con gli utenti, standard che garantiscano i principi di continuità, qualità e regolarità del servizio, con attenzione agli interessi dei soggetti già utenti permanenti del porto al momento della deliberazione;

Considerato che il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di controllo analogo a quello effettuato nei confronti dei propri servizi, ha instaurato un tavolo di lavoro permanente con la società fondata sulle linee emergenti dalla richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2014 e finalizzato a concretizzare in termini operativi gli orientamenti verso lo sviluppo economico, turistico, produttivo ed occupazionale, anche sotto il profilo dell'immagine e della sostenibilità e responsabilità sociale, della città, la garanzia di continuità, qualità e regolarità del servizio, la riqualificazione ed una maggiore efficienza del porto turistico di Porto Maurizio, la competitività e l'adeguatezza rispetto alle istanze del mercato del settore dell'offerta proposta;

Considerato che in tale sede il Comune, intendendo creare le condizioni per positive ricadute in termini di incremento delle presenze e della domanda di beni e servizi sul territorio imperiese e valorizzando la volontà espressa dal consesso consigliare di proteggere gli interessi della collettività anche attraverso un atteggiamento responsabile nei confronti di chi ha dimostrato di credere e voler investire nel bacino portuale della città, ha espresso alcune indicazioni cui la società si è conformata nella formulazione delle previsioni economico finanziarie per la gestione d'esercizio e di un piano tariffario per i servizi offerti;

Ravvisata l'esigenza di agevolare quanto più possibile la fruibilità degli spazi portuali da parte della collettività anche con l'introduzione di norme regolamentari che consentano di rendere pienamente efficienti e potenziare le funzioni d'uso pubblico delle aree a terra;

Richiamata la Deliberazione n. 10 del 21.01.2015 con cui la Giunta Comunale approva il budget previsionale della società ed il piano delle tariffe da applicare con decorrenza dal giorno 1 gennaio del 2015 per consentire la continuità del servizio e della sostenibilità economica finanziaria della gestione ed esplicita i criteri operativi di determinazione delle tariffe proponendo al Consiglio Comunale di consolidarli in sede di approvazione delle linee guida di conformazione del servizio;

Vista la Deliberazione n. 36 del 13.02.2014, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale demanda all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la proposta di Regolamento di conformazione del servizio del porto turistico di Porto Maurizio e propone di approvare, alla stregua di linee guida per il funzionamento e la gestione del porto turistico di Porto Maurizio, tutti i principi, criteri e parametri per la determinazione delle diverse categorie di tariffe per servizi di ormeggio, posti auto e cave nautiche del porto turistico meglio specificati nel provvedimento stesso, confermando i criteri evidenziati nella sopra richiamata Deliberazione n. 10/2015;

Ritenuto approvare nella forma di articolo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale il Regolamento di conformazione del servizio di gestione dell'approdo turistico del bacino di Porto Maurizio e del rapporto con gli utenti;

Ritenuto confermare tutti i principi, criteri e parametri esplicitati nella richiamata Deliberazione n. 10/2015 per la determinazione delle diverse categorie di tariffe;

Ritenuto, in particolare, confermare i seguenti criteri adottati per la determinazione delle tariffe approvate con la suddetta Deliberazione n. 10/2015:

ed in particolare :

- per ormeggi permanenti destinati a fruitori (426 posizioni) che avevano stipulato atti inerenti a diritti personali di godimento in costanza della decaduta concessione demaniale marittima 2306/06: copertura di costi e oneri complessivi di gestione - con esclusione degli ammortamenti degli investimenti e considerando la piena occupazione di tutti i posti disponibili - associata ai parametri di dimensione e classe di ormeggio (con tariffa crescente progressivamente in funzione della superficie dello specchio acqueo messo a disposizione con coefficienti lineari crescenti a seconda della tipologia - natanti, imbarcazioni, navi da diporto);
- per ormeggi stanziali (di durata annuale rinnovabile) destinati a fruitori (155 posizioni) già clienti stanziali del concessionario dell'originario bacino turistico al 28.12.2006, dando atto che venendo meno le condizioni originarie di titolarità il relativo spazio di ormeggio sarà soggetto a tariffa ordinaria, e per ormeggi stanziali (di durata annuale rinnovabile), per un massimo di 255 posti, per piccoli natanti destinati alla pratica della pesca non professionistica relativi a fruitori appartenenti alla nautica associativa convenzionata: mantenimento delle tariffe in vigore nell'esercizio 2014;
- per ormeggi temporanei, di durata variabile sino a 365 giorni: copertura dei costi ed oneri complessivi - tenendo conto dell'ipotizzabile andamento di occupazione degli spazi disponibili - , dimensione e classe dello spazio acqueo di ormeggio messo a disposizione, stagionalità, durata della permanenza (con sconti crescenti,

differenziati per ogni classedi metratura, in relazione alla durata dello stazionamento a partire da permanenze superiori a 6 giorni), confronto con potenziali competitori nelle realtà portuali viciniori;

Ritenuto stabilire che in generale nell'ambito dell'attività negoziale con i fruitori dei servizi, ed in particolare con chi aveva stipulato atti inerenti a diritti personali di godimento in vigenza della concessione demaniale marittima 2306/06, purché siano mantenuti gli equilibri economico-finanziari di gestione e coerentemente adeguatele previsioni di budget da parte della Società, si possano adottare misure in grado di prevenire vertenze legali e di produrre effetti deflattivi di contenziosi eventualmente insorti nonché di conseguire obiettivi di promozione, incremento dell'appetibilità, sviluppo commerciale;

Ritenuto altresì stabilire, con riguardo agli ormeggi temporanei, che, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento ed economicità, nell'applicazione della politica tariffaria si debbano facilitare l'occupazione e la frequentazione del porto turistico nella maggiore misura possibile rispetto alla sua potenziale capienza, l'equilibrato rapporto fra stazionamenti di lunga e media durata e transiti di breve periodo, in relazione anche alla stagionalità oltre che all'effettiva disponibilità di posti per le diverse classi di unità da diporto, la possibilità di creazione di flussi di cassaanticipati, ove opportuno;

Ritenuto inoltre stabilire che in caso di scafi "fuori misura", ove non sia utilizzato uno spazio di ormeggio di categoria superiore e ove l'occupazione pregiudichi la facoltà di soddisfare altre richieste di ormeggio, si applichi un coefficiente pari ad 1,5alla tariffa della corrispondente categoria di lunghezza;

Ritenuto infine confermare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'uso di pertinenze ed accessori a terra (posti auto e cave nautiche), come definiti nella richiamata Deliberazione 10/2015: copertura dei costi e oneri complessivi, con premialità per la durata annuale rispetto a quella mensile, e tenendo conto di confronti di mercato;

Richiamati la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2014 portante "Modalità di gestione del bacino portuale di Porto Maurizio mediante affidamento in house", lo statuto di Go Imperia SRL, la Concessione Demaniale Marittima n. 3384/2014 a favore di Go Imperia SRL,la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21.01.2015 portante "Approvazione budget e piano tariffario per la gestione dell'approdo turistico di Imperia Porto Maurizio da parte della società GO IMPERIA SRL", la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.02.2015 portante "Proposta di Regolamento e indirizzi generali di gestione del porto di Imperia- bacino di Porto Maurizio";

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Porti e Demanio Marittimo in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000n.267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000n.267;

Richiamato il T.U. 18.08.2000n. 267 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con 17 voti favorevoli, 5 contrari (Poillucci, Gaggero, Falciola, Annoni, Fossati), 5 astenuti (Russo, Glorio, Servalli, Grosso, Casano)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premesse qui integralmente richiamate,

- 1) **Di approvare** il Regolamento di conformazione del servizio del porto turistico di Porto Maurizio espresso nello schema di articolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di approvare**, alla stregua di linee guida per il funzionamento e la gestione del porto turistico di Porto Maurizio, tutti i principi, criteri e parametri per la determinazione delle diverse categorie di

tariffe per servizi di ormeggio, posti auto e cave nautiche del porto turistico meglio specificati nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.02.2015, confermando i criteri definiti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2015.

- 3) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Società Go Imperia SRL ed al Dirigente del Settore Porti e Demanio marittimo per gli adempimenti connessi e conseguenti alla relativa attuazione.
- 4) **Di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente provvedimento dovrà formare oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Disposizioni generali\atti generali
- 5) **Di memorizzare** il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
- 6) **Di stabilire** la decorrenza del presente provvedimento dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al codice civile.

segue allegato

REGOLAMENTO INTERNO PORTO TURISTICO DI PORTO MAURIZIO

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

L'osservanza del presente Regolamento interno dell' "Approdo Turistico di Imperia" redatto in attuazione dell'atto formale di concessione demaniale marittima di cui alla licenza n° 114/2014 di cui al Rep. n° 3384 del 24 dicembre 2014 alla Società Go Imperia srl (che in appresso sarà denominata soltanto "Società"), per la gestione dell'approdo turistico nel Comune di Imperia, località Porto Maurizio ed approvato dal Consiglio Comunale di Imperia con Deliberazione n.18 del 03/03/2015 vincola tutti coloro (non solo Utenti) che a qualsiasi titolo, utilizzano ormeggi, banchine, beni ed infrastrutture e/o che prestino la loro opera nell'ambito portuale e/o che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni che comunque ricadano nell'ambito di detto approdo turistico. Il presente Regolamento, inoltre, vincola tutte le unità, di qualunque bandiera, che attraccano nel porto stesso (qualunque soggetto, insomma, che per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi in detto ambito).

ARTICOLO 2

La Società, di concerto con il Comune di Imperia, si riserva il diritto di aggiornare, integrare o modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'Approdo.

La Società, di concerto con l' Amministrazione Comunale, si riserva di aggiornare, integrare o modificare il presente Regolamento al fine di renderlo coerente con i Regolamenti Comunali per l'utilizzo di quei beni che saranno destinati, a diverso titolo, alla fruizione pubblica collettiva (pista ciclabile, vie pedonali, passeggiate poste lungo i moli, area verde realizzata a corona della zona cantieristica, parcheggi pubblici ecc.).

ARTICOLO 3

La Società provvede alla gestione dell'approdo direttamente e/o affidando parte dei servizi ad un soggetto terzo, il quale dovrà effettuare la gestione secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nel Codice della Navigazione, art. 45-bis.

Dovranno in ogni caso essere gestiti direttamente dalla Società, senza poter far ricorso all'affidamento in gestione, in deroga all'art. 45-bis del Codice della Navigazione, le seguenti attività e servizi:

- Infrastrutture di accoglienza dei diportisti;
- Servizi di uso pubblico o comune: servizi igienici, docce, etc.;
- Posti barca destinati al transito e alla nautica sociale;
- Servizi inerenti la fornitura di energia, acqua, telefono, illuminazione;
- Beni e servizi destinati ad uso collettivo dei diportisti.

Quanto precede non esime il concessionario dal rispetto delle prescrizioni relative al Codice della Navigazione, ove ricorrono i presupposti di applicabilità di dette norme.

Restano esclusi dal presente articolo i beni di cui precedente articolo 2, secondo capoverso.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento e di tutte le norme civilistiche ed amministrative ad esso riconducibili, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dalla Direzione del porto tramite il personale alle dipendenze della Società.

Resta salva la prevalente potestà di regolamentazione, direzione, gestione e controllo del Comune di Imperia negli ambiti di utilizzo pubblico di cui all'art. 2, secondo capoverso.

La Direzione, tramite il proprio personale, provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività attinenti la gestione del marina.

ARTICOLO 5

Le eventuali infrazioni rilevate e contestate dal personale, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, la quale, in conseguenza della gravità delle stesse, si riserva il diritto di darne tempestivamente segnalazione agli organismi competenti.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la Società potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, come l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili.

ARTICOLO 6

La Società provvede a dare pubblicità alle norme di comportamento mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione, presso le unità locali operanti sul porto e attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Il solo fatto di accedere e/o utilizzare strutture dell'approdo, comporta l'implicita accettazione delle norme contenute nel Regolamento.

La Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio disciplinare le norme di comportamento rivolte agli utilizzatori dell'approdo.

ARTICOLO 7

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi e dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza.

Egli deve, inoltre, mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili. Tutte le unità che entreranno in porto dovranno avere i documenti amministrativi e di sicurezza in corso di validità nonché essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito dell'Approdo.

L'Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee ad ormeggiare l'imbarcazione in condizioni di sicurezza tenendo conto delle mutevoli condizioni meteo marine e/o metereologiche e conservare in sicurezza le attrezzature e le dotazioni dell'imbarcazione ivi compreso il contenuto della stessa.

Per quanto previsto dagli articoli 483 - 484 - 488 del Codice della Navigazione concernenti le responsabilità dei danni derivanti da: avverse condizioni meteomarine e/o metereologiche, defezioni di ormeggio o qualsiasi altra

causa, rispondono direttamente, verso l'unità, le attrezzature, le persone o le cose danneggiate, i proprietari dell'unità che ha causato i danni.

La Società non è responsabile per danni causati agli Utenti o a terzi da altri Utenti e/o terze persone. La Società non risponde altresì di eventuali furti: a bordo delle imbarcazioni, sui veicoli, nelle unità immobiliari e più in generale verificatisi nell'ambito portuale.

La Società non è responsabile per danni causati agli Utenti o a terzi da altri Utenti e/o terze persone. La Società non risponde altresì di eventuali furti: a bordo delle imbarcazioni, sui veicoli, nelle unità immobiliari e più in generale verificatisi nell'ambito portuale.

Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso, predisposte e autorizzate dalla Direzione.

A meno di specifica autorizzazione della Società, nell'area portuale, è vietato esporre bandiere o altri supporti aventi finalità commerciali o, comunque, non in linea con l'immagine del Porto. In casodi violazione delle norme previste, il personale della Società provvederà alla rimozione dei materiali a spese dell'Utente inadempiente.

TITOLO II - ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO

E NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 8

Il bacino suddiviso nelle seguenti aree: Darsena San Lazzaro.

1. Hall del Mare.
2. Yacht Club (Molo Pastorelli).
3. Molo Lungo (Molo Cap.L. Corso G.N. Salvo).
4. Banchina Medaglie d'Oro L. Nav. Mer.
5. Passeggiata Petren Aicardi (via Scarincio).

fornisce ormeggi per navi da diporto, imbarcazioni e natanti aventi lunghezza fuori tutto (d'ora in poi lunghezza f.t.) da 5 a metri 90.

Inoltre sono a disposizione al di fuori di tali ormeggi:

- banchina a disposizione delle Autorità Militari;
- n. 6 posti da 15 mt. a disposizione delle imbarcazioni da pesca;
- n. 2 posti a disposizione per battelli turistici;
- Calata Anselmi, prioritariamente destinata a finalità istituzionali.

ARTICOLO 9

I posti di ormeggio sono identificati da settore, pontile o banchina e la lunghezza del posto barca, con numerazione araba progressiva indicante l'ormeggio assegnato. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile.

I posti di ormeggio sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro informatico o telematico tenuto presso l'ufficio della Direzione dell'Approdo.

Ciascun Utente può occupare l'ormeggio assegnato solo ed esclusivamente con l'unità denunciata alla firma del contratto ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione che deve preventivamente essere autorizzata dalla Direzione.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio. Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (boma, bompressi, pulpiti, tangoni e/o quant'altro) qualora queste non possano essere rimosse o retratte durante la sosta nel Porto, nonché lo spessore di adeguati ed idonei mezzi di protezione (parabordi).

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi da parte dell'Utente, comporta la facoltà per la Società alla rimozione coatta a spese dell'Utente, senza assunzione di responsabilità da parte della Società in caso di danni conseguenti allo spostamento.

L'occupazione non autorizzata di ormeggi, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, che potranno essere adottati, conferisce alla Direzione la facoltà di procedere alla rimozione dell'unità con proprio personale a spese dell'Utente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito il natante, nonché la responsabilità per eventuali danni arrecati.

La Società non sarà in alcuno dei precedenti casi custode dell'imbarcazione, delle attrezzature, delle dotazioni dell'imbarcazione e di quanto in essa contenuto, così che ogni responsabilità, anche per eventuali furti o danneggiamenti, resterà comunque a carico dell'Utente.

L'Utente riconosce egualmente alla Società il diritto di spostare altrove l'imbarcazione, alle stesse condizioni, a seguito della risoluzione del contratto, per il caso in cui esso non abbia provveduto al suo immediato allontanamento.

La Società non sarà responsabile, qualora, per cause di forza maggiore, per la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria o per altre ragioni ad essa non imputabili, il posto barca dovesse diventare temporaneamente inagibile. Le spese e gli oneri di temporaneo ricollocamento dell'imbarcazione saranno a carico dell'Utente.

ARTICOLO 10

Ai fini dell'immediato riconoscimento, gli Utenti di ormeggi stanziali dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone e/o adesivo distintivo della Golimperia Srl.

ARTICOLO 11

Le imbarcazioni in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte dell'Approdo riservata all'uso pubblico, che non abbiano preventivamente riservato un posto di ormeggio in detta parte dell'Approdo, possono attendere in prossimità dell'avancoporto. Nel caso in cui la sosta dovesse prolungarsi nel tempo, le unità dovranno essere indirizzate verso l'area di fonda identificata nei regolamenti emanati dalla locale Autorità Marittima, fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, o altre eventuali istruzioni e disposizioni.

A seguito dell'assegnazione del posto in transito, è fatto obbligo all'Utente di recarsi presso la reception del porto per procedere alla registrazione e al pagamento dello stazionamento, delle utenze e di eventuali altri servizi. All'unità in difetto non verrà riconosciuto alcun diritto e/o servizio e sarà allontanata a sua cura e spese previo pagamento del corrispettivo per indebita occupazione del posto barca.

L'imbarcazione che occupi un posto barca diverso da quello assegnatogli incorre nella rimozione coatta dell'imbarcazione con addebito delle relative spese, senza assunzione di responsabilità da parte della Società in casodi danni conseguenti allo spostamento.

Per le unità da diporto in transito la durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio. Tale durata non può essere superiore a 8 giorni in periodo invernale (1 ottobre – 30 aprile) e 5 giorni in periodo

estivo (1 maggio – 30 settembre), salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore. In tal caso comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi, la durata può essere prorogata, a discrezione della Società.

Le unità da diporto in transito devono lasciare l'ormeggio entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la ripartenza. Il ritardo in queste operazioni comporterà automaticamente l'addebito della tariffa giornaliera corrispondente alla classed di ormeggio. Se il ritardo persiste, la Società, oltre ad esercitare il diritto di rimozione, alle condizioni e modalità di cui all'articolo 9 comma 5, si riserva la facoltà di dare comunicazione dell'accaduto alla competente autorità marittima.

La Società può decidere di negare l'assegnazione di un posto di ormeggio in transito alle unità non in regola con l'adempimento degli obblighi di legge o anche per motivi di sicurezza, tutela sanitaria o ambientale ed esaurimento dei posti barca disponibili.

ARTICOLO 12

L'Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno.

ARTICOLO 13

Per gli Utenti con posto riservato la Società s'impegna a mantenere libero l'ormeggio nel caso di assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo.

L'Utente che intende concedere a terzi l'uso del proprio ormeggio è obbligato ad attenersi alle pattuizioni contenute nel contratto di utenza.

ARTICOLO 14

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo (articolo 9 comma 6).

In caso di assenza del Proprietario e dei suoi dipendenti, o in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia a spese e rischio del proprietario.

ARTICOLO 15

L'entrata nell'approdo è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di effettuare la navigazione. Eventuali unità in difficoltà o in avaria potranno richiedere l'ausilio dell'approdo che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata nell'approdo e l'ormeggio. L'entrata nell'approdo a natanti che abbiano destinazione diversa da quella del diporto viene autorizzata solo in casi di forza maggiore, di particolari condizioni o pattuizioni con le Amministrazioni pubbliche; competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima e/o la Direzione.

Durante le manovre di entrata e uscita dal porto e durante gli spostamenti all'interno del bacino, le imbarcazioni devono:

- a) Mantenere una velocità non superiore a 3 nodi;
- b) Rispettare le distanze di sicurezza;
- c) Tenere la propria dritta in casodi incrocio con altre imbarcazioni;
- d) Dare la precedenza alle barche in uscita;
- e) Osservare eventuali altre prescrizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.

E' fatto divieto navigare con la sola propulsione a vela all'interno dell'ambito portuale e a meno di 300 mt dall'imboccatura del porto.

ARTICOLO 16

È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni debbono servirsi esclusivamente delle attrezzature di ormeggio presenti in porto; le imbarcazioni sono responsabili di ogni eventuale danno arrecato alle stesse.

È proibito l'impiego di gavitelli e l'impiego di collari di catena per l'ormeggio sulle bitte.

Ogni unità deve essere ormeggiata "di punta" e ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

È fatto obbligo agli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. Tutti i parabordi devono essere ad un'altezza tale da garantire la migliore protezione delle fiancate, devono essere in buono stato di conservazione, non devono, in caso di contatto con l'unità adiacente, lasciare segni sulla fiancata, e devono essere gonfi in modo da poter lavorare in condizioni ottimali. Le dimensioni devono essere rapportate in base alla tipologia dell'unità sulla quale vanno impiegati e in quantità tale da proteggere la stessa su tutta la fiancata in casodi urti con le unità adiacenti, su entrambi i lati.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà messa in sicurezza, a spese del proprietario.

Qualora una unità affondi all'interno dell'approdo, il proprietario è obbligato alla rimozione e allo smaltimento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del porto, previo nulla-osta dell'Autorità Marittima, a spese del proprietario.

Per motivi di sicurezza, nel caso si renda necessario lo svuotamento di acqua dall'imbarcazione, l'operazione verrà effettuata dalla Società, con addebito delle spese all'Utente, senza necessità di autorizzazione da parte dello stesso.

ARTICOLO 17

È vietato lo sversamento delle acque di sentina, come anche l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Il conferimento di rifiuti speciali dovrà essere concordato con la Direzione.

ARTICOLO 18

All'interno dell'approdo è vietato l'uso fonti luminose e sonore non strettamente necessari.

Durante lo stazionamento è vietato azionare i motori principali e/o quelli ausiliari delle imbarcazioni; è eccezionalmente consentito l'utilizzo dei motori, previa autorizzazione della Società, per prove tecniche o ricarica batterie, nelle sole ore diurne.

Sono vietati tutti i comportamenti che possano disturbare la quiete altrui.

È vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione e l'assistenza del personale preposto dalla Società.

Nell'ambito dell'approdo la Società potrà autorizzare l'esecuzione di lavori in conto terzi solo alle persone e/o ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

E' vietato l'uso della fiamme libere, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima. Tutti i lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Società.

E' vietato l'uso di prodotti inquinanti.

Nelle acque dell'approdo ed all'imboccatura sono vietati la balneazione e qualsiasi tipo di pesca.

È vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima.

ARTICOLO 19

È vietato ingombrare banchine, moli e pontili con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, etc.), in particolare le passerelle delle unità all'ormeggio dovranno essere ritirate a bordo o comunque sollevate in maniera da non ostacolare il passaggio a terra.

Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti acqua, elettricità o altri servizi.

È vietato modificare in qualsiasi modo le strutture del bacino.

A tutte le unità è fatto obbligo di utilizzare correttamente e con materiali a norma gli impianti elettrici, idrici, telefonici, elettronici, ecc.

Al fine di evitare inutili sprechi di acqua, è fatto obbligo di utilizzare idonei sistemi di interruzione dell'erogazione (pistole, ecc.).

ARTICOLO 20

Tutti gli oggetti in evidente stato di abbandono saranno riposti in opportuno luogo a discrezione della Società.

ARTICOLO 21

Tutte le unità che entrino nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dall'approdo – in particolare per periodo di consistente durata – gli Utenti che lascino la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza e che le unità siano ad una distanza di sicurezza tale da evitare urti sul pontile o sulla banchina in casodi condizioni meteo avverse.

ARTICOLO 22

Gli scali di alaggio realizzati nel bacino di Porto Maurizio in Via Scarincio e alla radice del Molo San Lazzaro hanno viabilità ed accesso libero. L'utilizzo di tali strutture è esente da qualsiasi pagamento.

ARTICOLO 23

All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco purché tenuti a guinzaglio. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito dell'approdo possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. Le norme di sicurezza e igienico-sanitarie riguardanti gli animali, in vigore nei luoghi pubblici, debbono altresì essere rispettate nell'ambito portuale. In difetto si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 24

L'Approdo dispone di cave nautiche per il deposito di attrezzature nautiche.

Ogni Utente, dovrà consentire l'accesso ai locali utilizzati per tutte le ispezioni e i lavori necessari alle strutture ed agli impianti esistenti sia nell'interesse degli altri Utenti che nell'interesse della funzionalità del Porto.

Ogni Utente è tenuto a informare la Direzione dell'Approdo di qualsiasi guasto che si manifesti sia nei propri locali che nelle parti comuni della struttura.

Ciascun Utente dovrà osservare le norme di seguito esposte.

E' vietato:

- a) Apportare qualsiasi modifica interna ed esterna stabile o provvisoria alla cava nautica;
- b) Collocare materiali o attrezzature esternamente che possano provocare qualsiasi danno, pericolo e molestia;
- c) Ricoprire con vernici i portoni d'ingresso alla cava nautica;
- d) Esporre targhe, insegne o tabelle reclamistiche;
- e) Destinare i locali per uso di deposito di materie infiammabili, esplosive, o emananti esalazioni nocive o sgradevoli;
- f) Destinare i locali a qualunque uso che sia contrario alla decenza, al buon nome, alla sicurezza, stabilità e tranquillità del molo o ad attività che possano turbare il pacifico godimento singolo o collettivo.

L'Utente è responsabile per i danni diretti od indiretti che potessero derivare a terzi, esonerando la Società da ogni responsabilità.

TITOLO III – ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN PORTO

ARTICOLO 25

In conformità agli articoli 6, 7, 8, 9 della Convenzione Urbanistica stipulata in data 28 dicembre 2006 (n. 134998 di Repertorio – n. 30643 di Raccolta) tra il Comune di Imperia e la Società Porto di Imperia S.p.A., tutti i percorsi pedonali del porto, le passeggiate lungo i moli, le piste ciclabili, le banchine, sono di accesso e uso pubblico.

Il solo accesso ai pontili ed alle banchine viene regolamentato dalla Direzione, al fine di contemperare le esigenze di comfort e di riservatezza dei titolari di posto barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali.

Per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso al coronamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto, nonché alle scogliere che ne costituiscono la mantellata, nelle zone militari e nell'area dedicata al distributore di carburante.

ARTICOLO 26

L'accesso dalla viabilità esterna al porto turistico avviene mediante alcuni accessi principali:

- a) accesso (al Molo Salvo) dalla strada "banchina Medaglie d'Oro", all'altezza della sbarra controllo accessi posta tra la palazzina liberty e il monumento ai Capo Horniers

b) accesso (al Molo e banchina di San Lazzaro, area cantieristica, autorimessa e parcheggio di zona San Lazzaro) dalle apposite strade e rampe al confine con Lungomare Marinai d'Italia

c) accesso (a calata Anselmi, a zona denominata "Hall del Mare" e "Yachting Club", autorimessa e parcheggio zona San Lazzaro) da Via San Lazzaro e da Lungomare Marinai d'Italia.

L'accesso veicolare alle aree di sosta interne (Molo Salvo, Molo San Lazzaro, autorimessa interrata zona San Lazzaro) è consentito al pubblico e disciplinato dalla società concessionaria. La Società si riserva di utilizzare dispositivi meccanici ed elettronici per disciplinare l'accesso e il controllo delle aree destinate al parcheggio. L'accesso è consentito in ragione della disponibilità dei posti-macchina.

L'accesso è consentito per esigenze di carico/scarico di mezzi o merci e per depositare persone, bagagli o attrezzature. Si può accedere con il proprio il proprio veicolo, rimorchio, altro veicolo trainante, al punto più vicino all'imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle operazioni, i veicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area portuale, disciplinate nel loro utilizzo dalla società di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgersi nel rispetto dell'apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.

ARTICOLO 27

La sosta dei veicoli dovrà avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Lo stazionamento in posizione irregolare o non consentita darà luogo all'immediata rimozione, senza preavviso alcuno, ad opera dell'Autorità competente.

TITOLO IV – SERVIZI

ARTICOLO 28

La Direzione cura l'espletamento dei seguenti servizi:

1. Radaprotetta;
2. Informazioni radio;
3. Informazioni meteorologiche;
4. Fanaleria;
5. Pulizia dello specchio d'acqua portuale;
6. Pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo;
7. Vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti dell'approdo, nonché sulle imbarcazioni per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento;
8. Assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità di diporto;
9. Punti d'ormeggio e loro manutenzione;
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
11. Pubblica illuminazione nell'ambito dell'approdo turistico;
12. Controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Navigazione Marittima;
13. Vigilanza e guardiania H24 degli accessi, anche, ove ritenuto opportuno, mediante idonee apparecchiature di video-sorveglianza.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

Gli Utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Società, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe fissate.

La modalità, i limiti ed i prezzi dei servizi portuali erogati a favore dell'Utente sono fissati dalla Società e s'intendono insindibilmente inerenti e connessi con il diritto di godimento del posto d'ormeggio, al diritto di

godimento delle cave nautiche e al diritto di godimento di tutte le unità immobiliari site all'interno del porto turistico.

ARTICOLO 29

L'Utente non potrà rinunciare ai servizi portuali forniti dalla Società di gestione o comunque rifiutare il pagamento di essi adducendone il mancato utilizzo.

ARTICOLO 30

Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique, etc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

ARTICOLO 31

Il servizio di Bunkeraggio consiste nella fornitura agli Utenti di carburante e di acqua potabile.

ARTICOLO 32

Nell'area di approdo è presente una area adibita a servizi per la nautica. Questa area sarà di pertinenza esclusiva dei cantieri per poter garantire a chi ne faccia espressa richiesta un idoneo servizio di assistenza tecnica.

I servizi minimi garantiti sono il servizio di alaggio e varo oltre al servizio di carenaggio ed applicazione antivegetativa.

Il titolare/gestore del cantiere navale è obbligato a rispettare il presente Regolamento ed a corrispondere le tariffe che verranno quantificate dalla Società.

Egli non potrà in alcun modo ingombrare le strade di accesso al Porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti e dietro preventiva comunicazione alla Direzione, che vigilerà sulle operazioni di cui sopra e, ove sia il caso, darà opportune disposizioni cui è fatto obbligo di attenersi da parte di tutti gli Utenti. Non è consentito l'ingresso in porto di alcun mezzo mobile, oltre a quelli espressamente autorizzati dalla Direzione.

E' comunque vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

La Società rimane comunque estranea ai rapporti che intercorrono elusivamente tra le parti.

ARTICOLO 33

La direzione della Società gestisce il traffico ed i movimenti portuali. Il personale addetto gestisce l'ordine d'accesso ai posti barca dell'approdo ed è a disposizione per supportare in qualsiasi modo il traffico marittimo.

ARTICOLO 34

La Società tramite suoi operatori o di società terze eserciterà la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché la vigilanza sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

A tal fine la Società potrà richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 35

L' attività di assistenza e manutenzione delle imbarcazioni può essere affidata a terzi, nel rispetto dell'Atto di Concessione, delle disposizioni di Legge e senza pregiudizio dei diritti dell' Amministrazione Marittima.

Su richiesta dell' Utente, la Direzione previa verifica dei requisiti può autorizzare lo svolgimento delle prestazioni oggetto della richiesta, restando la Società in ogni caso del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti.

TITOLO V - NORME ANTINCENDIO

ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 36

La Società, dotata di impianto antincendio fisso e mobile, avrà cura di predisporre un piano di intervento, in casodi incendio o di grave inquinamento.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Le imbarcazioni ormeggiate dovranno osservare le seguenti disposizioni:

1. In caso di sversamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
2. Prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
3. Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite degli stessi in acqua;
4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. Il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell'approdo; è assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc. – l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
6. I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. In caso di principio di incendio a bordo di una imbarcazione, è dovere del personale di bordo adoperarsi per lottare contro le fiamme avvisando tempestivamente la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, alle competenti Autorità ed agli organi di pronto intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio; resta nella facoltà della Direzione di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendio o di inquinamento, sono a carico dell'Utente responsabile dell'evento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi coseo persone.

Qualora la Direzione ravisasse l'inosservanza delle disposizioni impartire, potrà richiederne la verifiche da parte dell'Autorità competente.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 37

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dalle norme del presente Regolamento, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto nei contratti di utenza che dovranno essere sottoscritti da ogni singolo Utente con la Società di gestione.

ARTICOLO 38

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nell'esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Imperia.

ARTICOLO 39

La sicurezza della navigazione interna agli specchi acquei verrà disciplinata dalla Capitaneria di Porto di Imperia competente in materia.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000n. 267.

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L.267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale Reggente
Dott. Sergio ROGGERO o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)
